

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: LA RATEAZIONE DEBITI INAIL

E' prevista la possibilità per Inps e Inail di concedere il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di 60 rate mensili, nei casi definiti con Decreto Ministeriale e sulla base di requisiti, criteri e modalità fissati dai rispettivi Consigli di amministrazione. In questa scheda riepiloghiamo la disciplina.

LA RATEAZIONE DEBITI INAIL		
PREMESSA	La rateazione riguarda i debiti per premi e accessori dovuti a titolo di omissione o di evasione purché non iscritti a ruolo: infatti, per le somme iscritte a ruolo ai sensi dell'art. 24, comma 1 del D.Lgs 46/1999, la titolarità del potere di concedere la dilazione del pagamento spetta agli agenti della riscossione. In considerazione della specificità dell'autoliquidazione annuale dei premi assicurativi, è stata mantenuta la possibilità di rateizzare, oltre al pagamento dei debiti contributivi scaduti, anche il pagamento dei debiti contributivi correnti, per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento. In questo ultimo caso, l'istanza di rateazione deve essere presentata prima della scadenza dell'ultimo giorno utile per il pagamento.  Possono essere rateizzati anche i debiti contributivi non iscritti a ruolo per i quali il datore di lavoro ha comunicato la facoltà di effettuare il pagamento in 4 rate. Possono essere altresì rateizzati i debiti contributivi non iscritti a ruolo maturati dalla data di presentazione della domanda fino alla data di presentazione dell'istanza di rateazione medesima. Per quanto riguarda gli accessori dei premi, possono essere oggetto di rateazione i debiti per sanzioni civili¹ nonché gli interessi² anche per il pagamento in 4 rate del premio di autoliquidazione³.	
	In base a quanto disposto dal D.M. 24.10.2025 in caso di: <table border="1"> <tr> <td>a)</td><td>dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria per importi fino a 500.000 euro, possono essere concesse fino a un massimo di 36 rate mensili</td></tr> </table>	a)
a)	dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria per importi fino a 500.000 euro, possono essere concesse fino a un massimo di 36 rate mensili	

¹ ex art. 116, comma 8 della Legge 388/2000.

² ex art. 116, comma 9 della Legge 388/2000.

³ ai sensi dell'art. 44, comma 3 del D.P.R. 1124/1965 e dell'art. 55, comma 5 della Legge 144/1999.

	b)	dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria per importi superiori a 500.000 euro, possono essere concesse fino a un massimo di 60 rate mensili
		L'importo minimo della rata comprensiva di interessi è pari ad euro 150,00.
CHI PUÒ ACCEDERE	Le istanze di rateazione possono essere accolte a condizione che:	
	a)	per i debiti scaduti, sia richiesta la rateazione di tutti i debiti per premi e accessori accertati alla data dell'istanza per i quali è scaduto il termine di pagamento
	b)	per i debiti correnti, sia richiesta la rateazione di tutti i debiti per premi e accessori accertati alla data dell'istanza per i quali non è scaduto il termine di pagamento, a condizione che non risultino altri debiti scaduti. Se tra i premi per i quali non è scaduto il termine di pagamento sono comprese le rate ⁴ , l'istanza di rateazione può essere accolta a condizione che tutte le rate non scadute siano incluse nell'istanza stessa
	c)	non vi sia più di una rateazione in corso concessa ⁵
	d)	non sia stato emesso nei confronti del debitore un provvedimento di revoca della rateazione nei 6 mesi precedenti la data di presentazione dell'istanza
	e)	l'importo della singola rata comprensiva di interessi non sia inferiore a 150 euro
	f)	il debitore dichiara di trovarsi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica
	g)	il debitore riconosca in modo esplicito e incondizionato il debito per premi ed eventuali accessori di cui chiede la rateazione, fatto salvo il diritto dell'Inail a ulteriori addebiti per errori ed eventuali omissioni
	h)	il debitore rinunci a tutte le eccezioni che possono influire sull'esistenza e azionabilità del credito dell'Inail, nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile
	 I provvedimenti adottati sono definitivi e contro gli stessi non è ammesso il ricorso ad altro organo dell'Inail.	
	OBIETTIVA DIFFICOLTÀ ECONOMICA	
	a)	carezza temporanea di liquidità finanziaria derivante da situazioni contingenti, ovvero da ritardato introito di crediti derivanti da obblighi contrattuali o da ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti da legge o convenzione

⁴ di cui all'art. 44, comma 3 del D.P.R. 1124/1965 e all'art. 55, comma 5 della Legge 144/1999.

⁵ ai sensi dell'art. 2, commi 11 e 11-bis del D.L. 388/1989 convertito con modificazioni dalla Legge 389/1989.

	b)	contrazione dell'attività produttiva per eventi transitori non imputabili all'azienda, situazioni temporanee di mercato, crisi economiche settoriali e locali
	c)	contrazione dell'attività produttiva connessa a processi di riorganizzazione, ristrutturazione o riconversione aziendale
	d)	carenza temporanea di liquidità finanziaria connessa a difficoltà economico-sociali territoriali o settoriali
	e)	calamità naturali per le quali non risulti disposta da una norma di legge la sospensione dei versamenti relativi ai premi assicurativi e il recupero rateale agevolato senza applicazione di sanzioni e interessi
	f)	stato di crisi o di insolvenza ⁶
	g)	oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza
	h)	mancato pagamento dei premi assicurativi scaduti da oltre 90 giorni
	i)	mancato pagamento di premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all'art. 124, primo comma, del codice penale, all'autorità giudiziaria
DEFINIZIONE DELL'ISTANZA DI RATEAZIONE ED EMISSIONE DEL PIANO DI AMMORTAMENTO		L'istanza di rateazione viene definita sulla base dei criteri su indicati con provvedimento motivato, che può essere di accoglimento o di rigetto. In caso di accoglimento, la rateazione si perfeziona con il pagamento della prima rata entro il termine stabilito dall'Inail, comunicato con il piano di ammortamento che è parte integrante del provvedimento stesso. Il piano di ammortamento a rate costanti è pari al numero delle rate accordate, e le rate successive alla prima hanno scadenza mensile a 30 giorni dalla data di scadenza di quest'ultima.  Il debitore nell'istanza di rateazione si impegna a effettuare puntualmente, in caso di accoglimento, il versamento sia delle quote mensili previste nel piano di ammortamento che degli altri pagamenti correnti. Il provvedimento di concessione della rateazione comprensivo del piano di ammortamento è emesso entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza; la rateazione ha effetto con il versamento della prima rata il cui termine di scadenza è fissato al quindicesimo giorno dal provvedimento di concessione della rateazione.

⁶ come disciplinato dall'art. 2, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs 14/2019.

È facoltà del debitore estinguere in ogni momento la rateazione, versando integralmente in unica soluzione l'intero debito residuo.

In caso di rate versate oltre le scadenze indicate nel piano di ammortamento sono dovute le ulteriori somme maturate a titolo di sanzioni civili di cui all'art. 116, comma 8, della Legge 23.12.2000, n. 388.



L'omesso o il parziale pagamento di tre rate, anche non consecutive, successive alla prima determina la revoca della rateazione con effetto dalla data di adozione del relativo provvedimento, con il quale viene chiesto l'integrale pagamento del debito residuo.

Qualora siano state accordate al medesimo debitore due rateazioni, questi deve rispettare le scadenze di pagamento previste da entrambi i piani di ammortamento. La revoca di uno dei due piani di ammortamento, per omesso o parziale pagamento delle rate successive alla prima, comporta la revoca anche della seconda rateazione, indipendentemente dal rispetto delle scadenze fissate, in quanto il debitore non è più in possesso della regolarità contributiva che è condizione per il mantenimento della rateazione stessa.

Il DURC sarà regolare soltanto dopo l'accoglimento dell'istanza e il pagamento della prima rata entro il termine indicato nel piano di ammortamento.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti